



Prot. n. 0261927
del 28/11/2006

OGGETTO: Decadenza dei PPE - Quesito.

Il Comune, “nel caso di PPE in zona di completamento con indice pari a 5 mc/mq (indice stabilito sia dal PPE che dal PRG)”, chiede se “decorso 10 anni dall’approvazione del Piano Particolareggiato, e nel caso in cui non sia stato approvato o adottato un nuovo PRG, è possibile rilasciare una concessione edilizia con la stessa cubatura consentita dal PPE mantenendo, ai sensi dell’art. 17 della Legge 1150, gli allineamenti e le altre prescrizioni di zona stabilite dallo stesso PPE e senza trovare applicazione l’art. 41 - quinquies che prevede la riduzione dell’indice a 3mc/mq”.

Il quesito trova risposta nel parere espresso dalla P.F. “Consulenza agli Enti locali” in data [15.7.2005, prot. n. 25358](#), che si allega in copia ed al quale si rimanda.

Come viene spiegato nel parere “la scadenza del termine di efficacia di un piano particolareggiato non rende l’area da questo disciplinata priva di regolamentazione urbanistica”, poiché in forza dell’art. 17, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, resta fermo a tempo indeterminato l’obbligo del rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabiliti dal piano (vedi pag. 2). Le aree disciplinate da Piani particolareggiati scaduti sono pertanto ancora dotate della regolamentazione urbanistica da questi dettata e perciò in esse non può applicarsi il limite volumetrico previsto dall’art. 41 - quinquies, sesto comma, della legge n. 1150/1942.